

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 294/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 maggio 2011, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino, Avv. Alessandro Luciano – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'ACCADEMIA SANDONATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA SANDONATESE/CENTRO SCHUSTER DEL 13.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 5.5.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'Accademia Sandonatese di San Donato Milanese (Milano) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.C.D. RONCALLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RONCALLI/SOMMESE DEL 23.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 43 del 29.4.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C.D. Roncalli di Legano (Milano) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. NIGRO ELIO SEGUIDO GARA EBOLITANA 1925/FORZA E CORAGGIO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 9.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.C.D. Ebolitana 1925 di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL’A.C.R.D. ACI CATENA CALCIO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’ALLENATORE FESTA ROBERTO LA SOMMA DI €5.800,00 A SALDO DEL PREMIO DI TESSERAMENTO E LA SOMMA DI €70,00 PER INTERESSI EQUITATIVAMENTE DETERMINATI, OLTRE AGLI INTERESSI LEGALI CHE ANDRANNO A MATURARE FINO ALL’EFFETTIVO SODDISFO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 401/ST 30 del 1.04.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R.D. Aci Catena Calcio di Aci San Filippo (Catania); dispone trasmettersi gli atti, per quanto di rispettiva competenza, alla Procura Federale e alla Segreteria Federale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL’A.C. RIMINI 1912 S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASTRONICOLA ALESSANDRO SEGUIDO GARA TERAMO CALCIO/RIMINI 1912 DEL 22.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 172 del 23.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Rimini 1912 A.R.L. di Rimini e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Greco

Publicato in Roma il 27 maggio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete